

La copia esecutiva in forma di documento informatico

La norma e l'applicazione pratica

avv. Guglielmo Lomanno
Referente del C.O.A. Roma per il P.C.T.



Copia esecutiva analogica

- Com'è noto gli originali dei provvedimenti dell'a.u. restano depositati presso gli archivi degli uffici giudiziari
- La c.d. copia esecutiva consiste in un "originale unico" formato dal cancelliere e costituito dalla copia del provvedimento e dall'originale della formula esecutiva redatta e sottoscritta dal cancelliere
- Viene rilasciato **UNA SOLA VOLTA** nelle mani dell'avente diritto

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Consegna del titolo

- L'art. 475, co. 2, c.p.c. recita:

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento...

- Il titolo esecutivo viene consegnato alla parte legittimata che ne ha fatto richiesta
- Una volta consegnato il documento "copia esecutiva" non è più presente nell'ufficio giudiziario

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Ulteriori copie - Divieto

- L'art. 476, co. 2, c.p.c. recita:

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

- Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Giusto motivo

- Sono considerati **giusti motivi** per la richiesta di rilascio di ulteriori copie esecutive esclusivamente:
 - La distruzione
 - Lo smarrimento
 - La sottrazione della prima copia rilasciata.
- Detti elementi dimostrano ulteriormente la qualifica di “originale unico” della copia provvista di formula esecutiva

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



La copia esecutiva in forma di documento informatico

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Fonte Normativa

- **Art. 23 co. 9 bis** D.L. 28.10.2020, n. 137, come convertito dalla L. 18.12.2020, n. 176.
- La norma è dettata al momento per il solo periodo emergenziale legato al COVID-19
(sino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, D.L. 19/2020, conv. in L.35/2020 e cioè allo stato fino al 30.04.2021 salvo proroghe)
- Prevede la possibilità e non un obbligo di rilasciare la copia esecutiva in forma di documento informatico

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Copia esecutiva in forma di documento informatico

Consiste in:

un “documento informatico” contenente:

la copia, anche *per immagine*

della sentenza o del provvedimento del giudice

in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, 3 co. c.p.c.

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



ATTENZIONE

La norma parla espressamente di **copia della sentenza o del provvedimento del giudice**

- Ciò significa che qualora il provvedimento del giudice sia un documento informatico nativo digitale la formula
- **NON PUO'** essere apposta sul duplicato informatico del provvedimento pena l'alterazione del file e l'impossibilità della verifica del medesimo

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Sottoscrizione

Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere

La firma digitale del cancelliere tiene luogo (...) del sigillo previsto dall' (...)

- L'art. 24, co. 2 del C.A.D. prevede che la firma digitale sostituisca a tutti gli effetti di legge: timbri, punzoni, sigilli e quant'altro previsto per i documenti in formato analogico

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Estrazione dal fascicolo

Difensore e dipendente di cui si avvale la P.A. possono estrarre dal fascicolo informatico:

- Il duplicato informatico
- La copia analogica
- La copia informatica della
“copia esecutiva in forma di documento informatico”

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Importante

Non è dato il caso che di un documento avente valore legale non esista un **ORIGINALE** quindi la redazione di un documento informatico sottoscritto digitalmente ed informaticamente verificabile nella sua formazione e sottoscrizione è l'unica modalità possibile di rilascio compatibile con il dettato normativo.

- Come detto in precedenza e come già avveniva per la versione analogica si tratta di un documento composto di due atti distinti: uno del giudice ed uno del cancelliere.

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Attestazione di conformità

Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità (...), equivalgono all'originale.

Ricordiamo che la norma parla di estrazione anche del duplicato il quale è per assunto equivalente all'originale se da un originale informatico è tratto.

Dunque in caso di estrazione del duplicato **NON OCCORRE** apporre l'attestazione di conformità

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Linee guida e problematiche applicative

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Le linee guida

- Molti uffici giudiziari hanno rilasciato proprie linee guida sulla richiesta ed il rilascio della formula esecutiva
- Abbiamo esaminato a campione quelle dei tribunali di Milano, Roma e Palermo che sono risultate pressoché sovrapponibili
- Scontano più o meno tutti una visione “analogica” della copia esecutiva
- Il documento viene trattato come se fosse un atto tradizionale redatto su carta ma ciò risulta eccessivamente oneroso e si discosta dalla norma

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Richiesta di rilascio

- La richiesta deve avvenire tramite l'invio telematico attraverso il sistema del P.C.T. di un atto “Istanza generica” con **RICHIESTA FORMULA/COPIA ESECUTIVA**
- L'utilizzo di un atto del P.C.T. è l'unica modalità che garantisca la corretta ed automatica implementazione nei registri di cancelleria e nel fascicolo del procedimento della richiesta di rilascio della formula

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Collazione dell'atto

- Le linee guida prevedono, in caso di richiesta di apposizione di formula ad un provvedimento già notificato, l'invio di un file in formato .pdf che contenga la scansione dell'atto notificato e della prova della notificazione, corredata dall'attestazione di conformità
- Di fatto, come sopra accennato, tale modalità costituisce un'impropria imposizione di collazione in formato analogico di un atto che dovrebbe essere digitale
- Detta previsione infatti non è contemplata nel dettato normativo

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Estrazione dal fascicolo

In questa fase le linee guida si discostano completamente dalla norma perché prevedono che all'esito dell'estrazione della "copia esecutiva in forma di documento informatico" il difensore debba attestare la conformità della copia all'atto presente nel fascicolo informatico

Ciò è vero solo in caso di estrazione di copia informatica o di copia informatica per immagine ma se il difensore estrae il duplicato informatico tale atto non necessita di alcuna attestazione di conformità in quanto è per sua natura equivalente all'originale

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Attestazione di conformità

A) sull'esemplare che costituirà titolo ex art. 476 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. ... nella sua qualità di difensore di ... con sede in ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. 179/2021 come modificato dal D.L. 90 del 2014 convertito dalla legge 114/2014, **attesta che la presente copia** del provvedimento r.g.n. ... del giudice dott. ... emesso in data ... e spedito in forma esecutiva in data ... nel procedimento r.g.n. ... **è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è estratto.**

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Dichiarazione di responsabilità

Dichiara sotto la propria responsabilità che la presente è la SOLA copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ai sensi dell'art. 476, comma 1, c.p.c.

Tale dichiarazione non è prevista normativamente, né appare possibile imporla con linee Guida, solo la pratica consentirà di verificare quali possono essere le conseguenze del suo mancato inserimento in quanto non risulta in alcun modo sanzionabile o vincolante né per la validità dell'attestazione di conformità né per la richiesta di esecuzione

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Attestazione di conformità (2)

B) sulle ulteriori copie

Il sottoscritto Avv. ... nella su qualità di difensore di ... con sede in ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. 179/2021 come modificato dal D.L. 90 del 2014 convertito dalla legge 114/2014, **attesta che la presente copia del provvedimento r.g.n. ... del giudice dott. ... emesso in data ... e spedito in forma esecutiva in data ... nel procedimento r.g.n. ... è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è estratto.**

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Formula di attestazione

L'attestazione di conformità è un atto di pubblico ufficiale e dunque può essere disciplinata nelle forme solo dalla legge

- Le linee guida del singolo ufficio giudiziario non possono in alcun modo vincolare nella forma tale attestazione
- Senza contare che appare inverosimile che il difensore o il dipendente di cui si avvale la P.A. debbano reperire il modello di autentica richiesto da ogni ufficio giudiziario ove si trovino ad operare

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Pagamento dei diritti

Con nota del 04.02.2021 la Direzione Generale per gli affari interni del Ministero della Giustizia ha chiarito che poiché in base a quanto contenuto nell'art. 23, comma 1, del D.L. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 176 del 2020, la norma in esame troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale (*"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 ter"*), gli uffici giudiziari dovranno, nell'arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. 115 del 2002.

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno



Grazie per l'attenzione

contatto

guglielmo.lomanno@gmail.com

25 febbraio 2021

avv. Guglielmo Lomanno

